



COMUNE di CURINGA

Provincia di Catanzaro

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10 del 06/03/2018

OGGETTO : *Determinazione aliquota addizionale comunale IRPEF – Esercizio 2018*

L'anno **DUEMILADICIOTTO**, il giorno **SEI** del mese di **MARZO**, alle ore **18:55**, nella sala consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria, in seconda convocazione, seduta pubblica, convocata dal Presidente del C.C. Dott. Roberto Devito con avviso 28/02/2018 Prot. N. 397.

Fatto l'appello nominale risultano presenti i Signori:

COGNOME	NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
PALLARIA	Domenico Maria	Sindaco	X	
SERRATORE	Barbara Ornella	Cons. Anziano	X	
FRIJIA	Giuseppe	Consigliere		X
MAIELLO	Antonio	“	X	
PELLEGRINO	Salvatore	“	X	
MAIELLO	Patrizia Giovanna	Vice Sindaco	X	
DEVITO	Roberto	Presidente C.C.	X	
GALATI	Francesco		X	
SERRAO	Vincenzo	“	X	
DE NISI	Immacolata V. za	“	X	
SORRENTI	Roberto	“	X	
TOTALI			N. 10	N. 01

Partecipa con funzione consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e verbalizzazione (art.97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Mariagrazia Crapella.

Il Dott. Roberto Devito, nella Sua qualità di Presidente del Consiglio, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto su indicato.

IL PRESIDENTE DEL C.C.

Dott. Roberto Devito, introduce il presente punto all'O.D.G.

Successivamente interviene il Consigliere di minoranza la dott.ssa Immacolata De Nisi la quale sottolinea che l'Amministrazione attuale avrebbe dovuto prevedere la riduzione delle tariffe.

Terminata la discussione, il Presidente del C.C. constatato che non vi sono altri interventi invita il Civico Consesso a determinarsi in merito:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

· l'art. 1 del D.lgs. 28 settembre 1998 n. 360, come modificato da ultimo dall'art. 40, c. 7, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, testualmente recita:

“1. È istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

2. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno, da emanare entro il 15 dicembre, è stabilita l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo ed è conseguentemente determinata, con i medesimi decreti, la equivalente riduzione delle aliquote di cui all'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché eventualmente la percentuale dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativamente al periodo di imposta da cui decorre la suddetta riduzione delle aliquote. L'aliquota di compartecipazione dovrà cumulare la parte specificamente indicata per i comuni e quella relativa alle province, quest'ultima finalizzata esclusivamente al finanziamento delle funzioni e dei compiti ad esse trasferiti.

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

4. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta l'aliquota stabilita ai sensi dei commi 2 e 3 ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'addizionale è dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti. Il versamento dell'addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 al reddito imponibile dell'anno precedente determinato ai sensi del primo

periodo del presente comma. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 e la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 31 dicembre precedente l'anno di riferimento.

RICORDATO che:

· l'art.1, comma 7, del D.L. 27 maggio 2008 n.93 convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008 n.126, successivamente confermato dall'art. 77 bis, c.30, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e l' art. 1, c.123, legge 13 dicembre 2010, n.220, hanno disposto la sospensione del potere di deliberare l'aumento dell'addizionale comunale all'IRPEF, o la sua applicazione per i Comuni che non ne avevano mai deliberato l'applicazione;

· l'art.5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, relativo alle "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" ha concesso la facoltà ai comuni che non hanno istituito la predetta addizionale o che l'hanno istituita in ragione di un'aliquota inferiore allo 0,4% di istituirla o aumentarla sin dall'anno 2011 con un'aliquota non superiore allo 0,2% annuo;

VISTO l'art.1, comma 11, del D.L. 13 agosto 2011, n.138, modificato dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n.148, entrato in vigore il 17 settembre 2011, che ha abrogato l'art.5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, restituendo di fatto ai comuni la possibilità di manovrare la propria addizionale all'IRPEF ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 360/1998, fissando il limite massimo dell'aliquota allo 0,8 % e dando la possibilità di differenziarla in relazione agli scaglioni di reddito stabiliti dal D.P.R.n.917/1986.

VISTO l'art.172 lett.e) del D. Lgs. n.267/2000, il quale prescrive l'obbligo di allegare al bilancio di previsione la deliberazione con la quale è determinata, per l'anno successivo, la misura dell'aliquota d'imposta.

ATTESO che il taglio del Fondo di Solidarietà comunale e le oggettive ristrettezze del Bilancio di Previsione hanno reso necessario nell'esercizio 2015 un aumento dell'addizionale comunale IRPEF che veniva fissata nella misura massima dello 0,8 %.

RITENUTO opportuno, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2018/2020 di confermare l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per il 2018 nella misura sopra indicata pari allo 0,8%.

DATO ATTO del parere favorevole espresso dal responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1 e dell'49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, in ordine alla regolarità tecnica amministrativa/contabile del presente atto;

VISTO l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. A), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) **e dall'art. 1 comma 37 lettera a) il quale sospende, per il 2016, il 2017 e il 2018,** l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di

cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs.28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno di imposta 2012 tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e Finanze, entro il termine di cui all'art.52, comma 2, D.Lgs. n.446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

RICHIAMATO il decreto del Ministro dell'Interno del 29 novembre 2017 pubblicato sulla GU n. 285 del 06.12.2017 che ha differito al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 degli enti locali;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTI, altresì:

- il D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;
- il D.lgs. 28 settembre 1998 n. 360;
- il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il D.L.25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008 , n. 133;
- la legge 13 dicembre 2010, n. 220;
- il D.lgs. 14 marzo 2001, n. 23;
- D.L. 13 agosto 2011 n.138 come convertito dalla Legge 14 settembre 2011 n.148 e s.m.i.;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli n. 07 , contrari 03, astenuti n. 0, resi nelle forme di legge da n. 10 consiglieri presenti e votanti su n. 11 assegnati ed in carica,

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

DI CONFERMARE per l'anno 2018 l'aliquota dell'addizionale comunale all' IRPEF nella misura dello **0, 8%** (aliquota unica), senza ipotesi di esenzioni;

DI DARE ATTO che la presente deliberazione costituirà allegato al bilancio di previsione 2018, ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. 267/2000.

DI INVIARE copia della presente deliberazione ai Responsabili dei Servizi interessati per ogni conseguente e conforme adempimento di competenza.

DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio;

DI PUBBLICARE la presente deliberazione sul sito Internet www.finanze.it, individuato con decreto Interministeriale del 31 maggio 2002, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998.

DI PUBBLICARE il presente atto all'albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Curinga sezione: " Amministrazione Trasparente".

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

ravvisata l'urgenza di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, con voti favorevoli n. 07 , contrari n.03 astenuti 0, resi nelle forme di legge da n. 10 consiglieri presenti

e votanti su 11 ssegnati ed in carica,

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.

COMUNE DI CURINGA
Provincia di Catanzaro

Proposta di deliberazione per:

Consiglio Comunale

Giunta comunale

OGGETTO: *Determinazione aliquota addizionale comunale IRPEF – Esercizio 2018*

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1° del D.Lgs 267/2000
così come integrato e modificato dal D.L. 174/2012, convertito in legge 213/2012**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra indicata.

Curinga, 28/02/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Umberto Ianchello

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra indicata.

Curinga, 28/02/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Umberto Ianchello

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Presidente

F.to : Dott. Roberto Devito

Il Segretario Comunale

F.to : D.ssa Mariagrazia Crapella

Relazione di pubblicazione

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Affari Generali, visti gli atti d'ufficio, certifica che copia della presente delibera viene affissa, a decorrere dalla data **ODIERNA** all'Albo Pretorio dell'Ente per **15** giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. L.vo n. 267/00.

Curinga, 28/03/2018

Il Segretario Comunale

F.to : D.ssa Mariagrazia Crapella

DICHIARAZIONE di ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente delibera è divenuta esecutiva, in data **ODIERNA** ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D. L.vo n. 267/00.

Curinga, 28/03/ /2018

Il Segretario Comunale

F.to : D.ssa Mariagrazia Crapella

E' copia conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo d'ufficio.

Curinga, 28/03 /2018

Il Segretario Comunale

D.ssa Mariagrazia Crapella